

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

01 Mag 2019

Speciale Sblocca-cantieri/1. Linee guida e decreti attuativi in vita anche con il regolamento «unico»

Laura Savelli

Il decreto Sblocca-cantieri scrive un nuovo corso per la futura disciplina dei contratti pubblici. Con l'introduzione del comma 27-octies all'interno dell'articolo 216 del Codice, è stata infatti annunciata l'adozione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del d.lgs. n. 50/2016, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019, e quindi entro il prossimo 16 ottobre.

Da quel momento, non avranno pertanto più efficacia le linee-guida e i vari decreti ministeriali nel frattempo emanati. O meglio, la norma transitoria stabilisce che, a scomparire, saranno le sole disposizioni contenute nel decreto Mit 2 dicembre 2016, n. 263, sui requisiti dei soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 24, comma 2), nelle linee-guida Anac nn. 3 e 4, relative ai compiti del Rup (art. 31, comma 5) e agli affidamenti sotto-soglia (art. 36, comma 7), nei decreti Mit 10 novembre 2016, n. 248, sulle categorie superspecialistiche (art. 89, comma 11), e 7 marzo 2018, n. 49, sulla direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto (art. 111, commi 1 e 2), ed infine nel decreto Mibact 22 agosto 2017, n. 154, in materia di beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2).

Ma, oltre agli aspetti citati da tale disposizione, saranno destinati a confluire nel Regolamento anche i contenuti dei provvedimenti di attuazione che, dall'entrata in vigore del Codice, non sono in realtà mai stati adottati e che si riferiscono, nello specifico, alla disciplina dei livelli di progettazione (art. 24, comma 3), nonché al sistema di qualificazione Soa (art. 83, comma 2) e del contraente generale (art. 197, comma 1), come si desume dalla modifica delle disposizioni di riferimento, che hanno sottratto il compito di completare la disciplina a specifici decreti del Mit per affidarlo invece al futuro Dpr.

I provvedimenti di attuazione

Parlare di un ritorno al binomio Codice-Regolamento non sembra però essere una formula del tutto adatta a descrivere le prossime mosse legislative, in quanto l'articolo 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016 fa riferimento all'abrogazione di una sola parte dei 62 provvedimenti di attuazione richiesti in origine, a completamento della disciplina dei contratti pubblici, e adottati nel tempo solo per la metà del totale.

Da questo punto di vista, infatti, il decreto Sblocca-cantieri ha mantenuto nel Codice i richiami alla maggioranza di tali provvedimenti (sia quelli già adottati, sia quelli ancora da adottare), e ciò lascia presumere che, oltre al Codice e al futuro Regolamento, anche gran parte di queste ulteriori componenti della disciplina sarà mantenuta o portata a compimento.

Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è rimasta affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad una serie di atti di

competenza dell'Anac, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; oppure, ancora, alla disciplina della programmazione e della pubblicità, che è stata invece già definita rispettivamente dai decreti Mit 16 gennaio 2018, n. 14, e 2 dicembre 2016 (peraltro incompleto, in quanto necessitante di un ulteriore decreto Mit relativo agli obblighi di pubblicità per i bandi delle gare di lavori di importo inferiore a 500 mila euro, nonché di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie). Restano in campo, inoltre, anche i decreti, già emanati, su Bim e débat public.

Le stesse osservazioni potrebbero essere formulate anche con riguardo alle linee-guida Anac. Ad esempio, resteranno certamente in vita la linea-guida n. 5, relativa all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, insieme con la linea-guida n. 7, riferita invece alla iscrizione nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti in house.

Oppure, si pensi anche alla linea-guida n. 6 in materia di grave illecito professionale: in questo caso, l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice ha subito modifiche, da parte del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, tali da poter ritenere che non sia più in alcun modo necessario un intervento integrativo dell'Anac sulla disciplina di questo motivo di esclusione, essendo comunque la fattispecie del grave illecito professionale stata distinta dal caso delle carenze nell'esecuzione contrattuale e dal tentativo di influenzamento indebito del processo decisionale della stazione appaltante. Ma, è rimasto comunque il potere in capo alla stessa Autorità - ai sensi del comma 10 dell'articolo 80 - di intervenire su questo aspetto della disciplina.

A ciò, deve infine aggiungersi che, a seguito della recente approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, anche del disegno di legge delega per la riscrittura integrale del Codice, il testo - che è stato peraltro annunciato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica lo scorso 22 marzo (A.S. 1162) - contiene una previsione del tutto analoga a quella inserita nel comma 27-octies dell'articolo 216 del d.lgs. n. 50/2016, nel senso cioè che, anche nel disegno di legge delega, il Governo è stato incaricato di adottare, nei due anni successivi all'entrata in vigore del nuovo Codice, un Regolamento di esecuzione ed attuazione della futura disciplina dei contratti pubblici.

In altri termini, ciò significa che si apre uno scenario in cui si dovrà approvare innanzi tutto un primo regolamento del Codice attualmente vigente (entro il prossimo autunno), insieme con una serie di provvedimenti di attuazione richiesti ad oggi da diverse disposizioni del d.lgs. n. 50/2016; di pari passo, si procederà con l'approvazione della legge-delega da parte del Parlamento, che porterà a sua volta alla scrittura di un nuovo Codice dei contratti (entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge-delega) che, a quel punto, avrà bisogno del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (nei successivi due anni).

L'entrata in vigore

Tutte le correzioni apportate dal decreto Sblocca-cantieri trovano applicazione solo ed esclusivamente ai bandi e agli avvisi di gara pubblicati a partire dal 19 aprile scorso, oltre che alle procedure per le quali non siano ancora stati inviati gli avvisi a tale data, e quindi nessuna di tali modifiche avrà un impatto sui procedimenti già in corso.

A fare eccezione, è la sola regola del divieto di appalto integrato, contenuta nell'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice, che non si applicherà - per il momento - con riguardo ai lavori i cui progetti definitivi siano approvati entro il termine del 31 dicembre 2020, e messi poi in gara entro i successivi dodici mesi, come previsto dal modificato articolo 216, comma 4-bis.